

SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE
STATUTO DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

INDICE

TITOLO I.....	1
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	1
Art. 1 Denominazione	1
Art. 2 Sede	1
Art. 3 Durata.....	1
TITOLO II.....	2
SCOPO ED OGGETTO	2
Art. 4 Scopo e oggetto	2
TITOLO III.....	4
SOCI	4
Art. 5 Soci.....	4
Art. 6 Soci ordinari.....	4
Art. 7 Soci sovventori.....	4
Art. 8 Soci partecipanti.....	5
Art. 9 Soci onorari	5
Art. 10 Obblighi dei soci	5
Art. 11 Recesso.....	6
Art. 12 Esclusione	6
TITOLO IV	6
PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO	6
Art. 13 Patrimonio sociale.....	6
Art. 14 Lasciti e donazioni a destinazione vincolata	7
Art. 15 Quote Sociali.....	7
Art. 16 Esercizio finanziario	7
TITOLO V	8
ORGANI SOCIALI E LORO POTERI.....	8
Art. 17 Organi della Mutuo Soccorso	8
Art. 18 Assemblea dei Soci.....	8

Art. 19 Assemblea ordinaria e straordinaria	8
Art. 20 Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 21 Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea.....	10
Art. 22 Elezioni delle cariche sociali	11
Art. 23 Categorie dei Soci e loro compiti	11
Art. 24 Sezione Soci.....	12
Art. 25 Assemblee Separate	13
Art. 26 Consiglio di Amministrazione	13
Art. 27 Compiti del Consiglio di Amministrazione.....	14
Art. 28 Comitato esecutivo.....	15
Art. 29 Riunioni del Consiglio	15
Art. 30 Il Presidente.....	15
Art. 31 Nomina del Direttore generale.....	16
Art. 32 Sindaci.....	16
Art. 33 Clausole Compromissorie e di conciliazione	17
TITOLO VI.....	17
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA MUTUO SOCCORSO..	17
Art. 34 Scioglimento	17
Art. 35 Clausola finale	17

ALLEGATI

Legge 15 aprile 1886, n. 3818

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

STATUTO DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance, in sigla MBA, indicata più semplicemente di seguito come Mutuo Soccorso.

La Mutuo Soccorso si costituisce sotto forma di associazione ed acquista personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 e s.m., che ne regola anche il funzionamento. Come tale la Mutuo Soccorso si qualifica quale ente non commerciale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2

Sede

La Mutuo Soccorso ha sede a Roma e perviene alla sua costituzione attraverso l'adesione di persone fisiche e giuridiche residenti in Italia, ma anche più generalmente nell'Unione Europea.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organi rappresentativi anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutuo Soccorso.

Art. 3

Durata

La Mutuo Soccorso ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4

Scopo e oggetto

La Mutuo Soccorso, che non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, ha scopo mutualistico, opera unicamente a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

La Mutuo Soccorso pertanto si propone di :

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private,
- b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidità e morte ;
- c) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia e sussidi alle famiglie dei soci defunti o comunque favorire in qualunque modo l'ottenimento ai soci delle risorse finanziarie necessarie a far fronte a necessità personali e/o familiari improvvise o straordinarie o, in ogni caso, eccedenti la disponibilità ordinaria;
- d) promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari ;
- e) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo

partecipano alle attività della Mutuo Soccorso.

Per realizzare quanto previsto ai punti a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo, la Mutuo Soccorso potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale.

In particolare, a puro titolo esemplificato, sarà possibile:

1. stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;
2. promuovere servizi poliambulatoriali sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;
3. aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
4. promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche;
5. ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
6. promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi pensione integrativi ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci e dei loro familiari;
8. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale.

Per la realizzazione delle singole attività indicate e per la attribuzione dei sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere approvati uno o più regolamenti interni.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Soci

I soci si articolano in categorie, cui corrispondono diversi diritti ed obblighi. Il loro numero è illimitato.

Art. 6

Soci ordinari

Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, compresi i minori di età, considerato che in tal caso i rapporti con la Mutuo Soccorso saranno svolti da chi esercita la patria potestà. L'ammissione a socio è condizionata al versamento della quota di iscrizione alla Mutuo Soccorso ed è deliberata dal consiglio di amministrazione su domanda degli interessati.

I soci ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci ordinari partecipano a tutte le attività della Mutuo Soccorso e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

Art. 7

Soci sovventori

Sono soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci sovventori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

Possono però partecipare alla composizione degli organi sociali tramite un numero di rappresentanti della categoria pari, al massimo, ad un terzo (1/3) dei soci ordinari iscritti.

Art. 8**Soci partecipanti**

I soci partecipanti aderiscono alla Mutuo Soccorso a seguito di convenzioni definite in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali, che integrativi e aziendali. In caso di interruzione della convenzione per la quale hanno aderito alla Mutuo Soccorso, i partecipanti, su loro richiesta scritta, possono acquisire la qualifica di soci ordinari.

I soci partecipanti non hanno diritto di voto, ma possono essere eletti alle cariche sociali. Hanno altresì l'obbligo del versamento dei contributi associativi iniziali e periodici e hanno diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Art. 9**Soci onorari**

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutuo Soccorso. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutuo Soccorso.

Art. 10**Obblighi dei soci**

I soci sono tenuti a :

- a) Rispettare lo Statuto della Mutuo Soccorso dei Regolamenti interni;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti, così come determinati nel regolamento interno e dal Consiglio di amministrazione in relazione alla categoria di appartenenza.

Art. 11**Recesso**

Il socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Mutuo Soccorso. Esso deve farne richiesta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Mutuo Soccorso. Con il recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.

Art. 12**Esclusione**

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi :

- a) inadempienza od inosservanza da parte del socio dello Statuto e del regolamento ;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, etc. ;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Mutuo Soccorso ed il suo funzionamento ;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutuo Soccorso.

TITOLO IV**PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO****CONSUNTIVO****Art. 13****Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Mutuo Soccorso è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai

Soci.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'ente.

Art. 14

Lasciti e donazioni a destinazione vincolata

I lasciti e le donazioni che la Mutuo Soccorso dovesse conseguire per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati e le rendite da esso derivanti dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 15

Quote Sociali

I soci ordinari e i soci partecipanti sono tenuti al versamento della quota di ammissione, pari ad €25,00 (Venticinque/00) e ai contributi annuali, fissati dal Consiglio di Amministrazione della Mutuo Soccorso.

Art. 16

Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno a cui si riferisce.

In conformità al combinato disposto dell'articolo 2 Legge 16/4/1886 n. 3818 e dell'articolo 5 Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460 la Muto Soccorso non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 17

Organi della Mutuo Soccorso

Gli organi della Mutuo Soccorso sono :

- a) l'Assemblea dei Soci nelle sue diverse articolazioni ;
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Presidente ;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 18

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari e/o dai loro delegati, anche nominati nelle assemblee parziali, se tenute, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

All'assemblea partecipa con diritto di voto anche un numero di rappresentanti della categoria dei soci sovventori pari, al massimo, ad un terzo (1/3) dei soci ordinari iscritti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun socio ordinario e ciascun rappresentante dei soci sovventori ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Alle assemblee possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di soci.

Art. 19

Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria di :

- a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci ;

- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente e determinare i relativi compensi;
- c) approvare i regolamenti interni ;
- d) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea straordinaria di :

1. modificare lo Statuto ;
2. procedere allo scioglimento della Mutuo Soccorso nominando i liquidatori ;
3. deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

In caso di urgenza o di necessità, l'approvazione dei regolamenti interni può essere effettuata dal CdA, salvo l'ottenimento della ratifica dell'approvazione da parte della successiva assemblea.

Art. 20

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un quinto dei soci, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno 15 giorni prima nei locali della sede sociale e devono essere inviati al domicilio dei Soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'assemblea. A tale scopo può essere utilizzato qualunque mezzo che possa dare certezza della ricezione di quanto comunicato o che sia stato accettato per tale dall'associato al momento dell'ammissione o successivamente.

Il luogo di convocazione, da indicarsi nell'avviso di convocazione, può essere qualunque luogo, purché in Italia.

L'Avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi regionali nei termini prefissati.

La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno ed ora, della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

Art. 21

Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 ore dopo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti scritti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza.

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa dei presenti e/o rappresentati nell'Assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi (2/3) nell'Assemblea straordinaria, salvo per lo scioglimento per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei presenti e/o rappresentati. Le votazioni sono sempre palesi.

All'inizio di ogni assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

Art. 22**Elezioni delle cariche sociali**

Tutti i soci ordinari e i rappresentanti della categoria dei soci sovventori, purché siano in regola con i versamenti dei contributi associativi e risultino iscritti nel libro soci della Società da almeno sei mesi, possono partecipare alle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

In ogni caso il numero dei consiglieri nominati fra i rappresentanti dei soci sovventori non può essere maggiore di un terzo degli eletti.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito;
- b) i dipendenti della società;
- c) i locatari di immobili di proprietà della società;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità della società.

La elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale si farà con voto palese sui nomi che la commissione elettorale, nominata in base alla disposizione del Regolamento proporrà all'Assemblea stessa.

Art. 23**Categorie dei Soci e loro compiti**

Come indicato al precedente art. 5, i Soci della Mutua sono suddivisi in Categorie facenti capo ciascuna ad un delegato del Consiglio di Amministrazione.

La Categoria ha come compito principale quello di curare gli interessi degli appartenenti, elaborando anche piani particolari di prestazioni o sussidi, prevedendo per i propri componenti anche specifici obblighi e diritti.

Art. 24**Sezione Soci**

A fronte di una possibile diffusione della base sociale in Italia e in Europa, i Soci possono essere raggruppati in sezioni regionali e/o territoriali locali o nazionali, che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

Le sezioni hanno lo scopo :

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica ;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci ;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Ciascuna Sezione comprende tutti i soci della medesima categoria o i soci residenti nella corrispondente regione o diversa estensione territoriale, purché in numero non inferiore a quanto determinato nel regolamento e facenti capo per il proprio funzionamento ad un singolo Consigliere delegato che la rappresenta davanti al Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere delegato della Sezione soci è coadiuvato da un Consiglio sezionale dei soci, eletto dall'Assemblea separata della corrispondente Sezione soci. Il numero dei componenti di tale Consiglio regionale verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione per ogni singola Sezione soci, tenuto conto dello stato organizzativo della Società nelle varie realtà locali.

Se i Soci di una Sezione si riducono ad un numero inferiore a quanto determinato nel regolamento, la Sezione Soci verrà sciolta e i soci rimanenti entreranno a far parte della Sezione Soci più vicina.

Art. 25**Assemblee Separate**

L'Assemblea separata della Sezione Soci territoriale o di Categoria può essere convocata, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse e per esprimere pareri o fare proposte al Consiglio d'Amministrazione relativamente all'attività mutualistica svolta o da svolgere a favore della medesima Sezione Soci.

In tal caso, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Delegato per la Sezione Soci in accordo con il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione per tali occasioni viene fatta con avviso trasmesso ai soci della Sezione Soci dal Consiglio di Amministrazione.

Le assemblee separate delle Sezioni Soci possono altresì essere convocate per la elezione dei propri delegati alla Assemblea generale. In tale caso l'ordine del giorno è il medesimo di tale assemblea e i delegati rappresenteranno nell'assemblea generale, per ogni deliberazione assunta, la volontà dei soci favorevoli e contrari nell'esatta misura che si sarà determinata nella assemblea separata che rappresentano.

Hanno diritto di assistere all'Assemblea e di partecipare alle sue discussioni anche i membri od i delegati del Consiglio di Amministrazione non appartenenti alla Sezione Soci.

L'Assemblea separata della singola Sezione soci, convocata per lo scopo elegge il Consiglio Sezionale che avrà la durata di tre anni.

Art. 26**Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 a 31 Consiglieri.

Essi sono eletti fra i Soci aventi diritto al voto e durano in carica 3 anni, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato indicandone i poteri. Può nominare anche un Segretario che può essere anche un socio non Consigliere.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è

chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della Muto Soccorso.

Art. 27

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Mutuo Soccorso ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di :

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ;
- b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni ;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche, definendo anno per anno l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, che assicurino le prestazioni mutualistiche ai soci;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale ;
- e) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione ;
- f) nominare i Delegati delle Sezioni Soci, determinando i corrispondenti doveri e stabilendo i compensi ;
- g) assumere e licenziare il personale ;
- h) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi ;
- i) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali ;
- j) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;
- l) nominare il Direttore Generale.

Art. 28**Comitato esecutivo**

Nel caso in cui il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia pari a 12 o superiore, il Consiglio di Amministrazione medesimo procede alla nomina di Comitato esecutivo composto da cinque membri cui vengono delegati i poteri della ordinaria amministrazione ed in particolare i poteri indicati alle lettere d); e); f); g); i); j) e l).

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, Vice Presidente e Amministratore delegato.

Art. 29**Riunioni del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, non meno di dieci giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 30**Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutuo Soccorso, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Muto Soccorso, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. Il

solo intervento del Vice presidente è dimostrazione di assenza o impedimento del Presidente.

In sede di riunione di Consiglio di amministrazione e di assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice presidente subentrerà il Consigliere più anziano di età.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Muto Soccorso.

Art. 31

Nomina del Direttore generale

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione della Mutuo Soccorso, il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Direttore generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 32

Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi tra cui il Presidente e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Sindaci possono essere scelti anche tra non Soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare i libri sociali e i registri e la correttezza della contabilità e di vigilare sull'andamento della Mutuo Soccorso e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo di legittimità degli atti e di controllo legale dei conti.

Art. 33**Clausole Compromissorie e di conciliazione**

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i Soci e la Mutuo Soccorso, fra i Soci medesimi, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi e i soci, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Statuto, tutti i soci, gli amministratori e la Mutuo Soccorso in generale, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario per le materie di cui al D.Lgs 5/2003, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conciliazione alla presenza di un conciliatore professionista, individuato fin d'ora nella persona del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il procedimento di conciliazione sarà irrituale e farà riferimento ai principi che regolano lo stesso procedimento ai sensi del D.L.gsl. 5/2003, art. 40 co. 1, 2, 3 e 8 e norme collegate.

In ogni caso il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma.

TITOLO VI**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA MUTUO SOCCORSO****Art. 34****Scioglimento**

In caso di scioglimento della Mutuo Soccorso l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto disinteressatamente a fini di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 31 Gennaio n° 59 del 1992, art. 21, comma 7 e del D.Lgs. 460/1997.

Art. 35**Clausola finale**

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere.